



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO**

in persona del Giudice ***, ha pronunciato all'udienza del **** , mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ***** RGL, promossa da:

***** , c.f. ***** , rappresentata e difesa dall'avv. *****

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO – USR PIEMONTE, c.f. 80185250588, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c.

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Altre ipotesi

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente: *“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Torino per la classe di concorso “A001”;*

E PER L'EFFETTO

- CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione resistente a riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 112/2022;

- CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione resistente al risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione

di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 19.695,40, oltre ratei di tredicesima mensilità, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato”.

Per parte convenuta: “*rigettare il ricorso nel merito poiché infondato per i motivi sopra esposti.*

In via subordinata: laddove dovesse essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno rideterminare la somma detraendo i periodi effettivamente lavorati nonché l'aliunde perceptum a qualunque titolo percepito”

MOTIVI DELLA DECISIONE

**** è docente abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado iscritta nella seconda fascia delle GPS valevoli per la provincia di Torino.

In data *** la stessa ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie per le classi di concorso A001, A009 e A017 collocandosi, per quanto riguarda la classe di concorso A001, alla posizione n. **** con **** punti.

In data **** ha presentato domanda per l'ottenimento di incarichi di supplenza nel prossimo anno scolastico, indicando le scuole di preferenza.

Nel primo bollettino di nomina sono state effettuate chiamate su sedi non indicate dalla ricorrente tra le sedi di preferenza.

A partire dal terzo bollettino di nomina, pubblicato in data 19 settembre 2022, sono stati chiamati su scuole indicate dalla ricorrente tra quelle di preferenza docenti aventi un punteggio inferiore al suo in quanto la prof.ssa **** è stata considerata rinunciataria dall'algoritmo ministeriale.

In questa sede la prof.ssa ***** lamenta l'illegittimità del comportamento del Ministero il quale l'avrebbe ingiustamente considerata rinunciataria – nonostante la stessa non fosse mai stata convocata per l'assegnazione della supplenza – e le avrebbe preferito docenti collocati in posizione inferiore alla propria che si erano così visti assegnare supplenze per l'intero anno scolastico che, invece, sarebbero a lei spettate.

Il Ministero resiste in giudizio difendendo la correttezza del suo operato. Secondo la sua tesi l'aspirante che non indichi la propria disponibilità ad assumere incarichi per tutte le sedi e per tutte le tipologie di contratto deve essere considerato rinunciante nel caso in cui, nel proprio turno di nomina, non vi siano posti disponibili nelle sedi e per le tipologie orarie indicate. Nel caso di specie la prof.ssa ***** avrebbe partecipato al secondo turno di nomina non ottenendo alcuna supplenza in quanto nessuna delle sedi da lei indicate era disponibile con ciò venendo esclusa dalle chiamate dei turni successivi.

La tesi del Ministero non è fondata e non può essere accolta.

Ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. si richiama la sentenza del Tribunale di Torino n. 743 pronunciata in data 12 maggio 2023 che questo giudice condivide.

“Il ricorso deve essere accolto, in quanto l'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.

Secondo il Ministero, il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza.

Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.

Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.

In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal Ministero, è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che “(...) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze

per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento" (art. 12, comma 4).

Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. (...)

Il Ministero sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma "Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento", nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le "disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura".

Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.

L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.

*Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano "soggette a rifacimento" non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il * non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.*

Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L’espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l’ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell’aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.

*L’interpretazione fornita dal Ministero è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l’ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti; nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il *.*

Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.

Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente; di conseguenza, non si può affermare che questi sia l’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.

Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del Ministero (di avere alle proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.

Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal Ministero come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del Ministero convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l’attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.

Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal Ministero, poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una “seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria; semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.

*Se il Ministero avesse considerato il * rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l’8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola *****, prima scelta del ricorrente; invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa *****, collocata in posizione deteriore in graduatoria.*

*Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla *****), detratto quanto percepito per effetto dell’attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato.*

*Neppure può essere condivisa l’eccezione fatta del Ministero secondo cui il ricorrente, per dimostrare di aver diritto al posto presso la scuola *****, avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l’attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente.*

*Il * ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando il proprio punteggio (superiore a quello della *****) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta come prima; l’eccezione secondo cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell’attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal Ministero convenuto”.*

In parole semplici risulta del tutto irragionevole costruire un sistema che obbliga il candidato ad inserire delle preferenze in un momento in cui non sono ancora noti i posti disponibili per poi

considerare rinunciatarî quanti non abbiano indicato tra le proprie scelte una sede poi rivelatasi disponibile.

Accertata l'illegittimità del comportamento Ministeriale, la ricorrente ha il diritto di vedere risarcito il danno da lei patito con l'attribuzione del punteggio che avrebbe maturato qualora fosse stata correttamente chiamata con il bollettino del 19 settembre oltre alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito qualora avesse ottenuto la supplenza annuale, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, nella somma di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:

- Accerta e dichiara che la signora ***** aveva diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale a decorrere dal 19.9.2022 sulla classe di concorso A001 con il riconoscimento del relativo punteggio;
- per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire il danno subito dalla ricorrente, pari alle retribuzioni perse da quella data fino al termine dell'incarico annuale, detratto quanto percepito per effetto dei contratti di supplenza documentati in atti svolti nell'a.s. 2022/2023;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrenze, oltre ad € 259 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. *****.

Motivazione entro 60 giorni. Così

deciso in Ivrea, il *****

Il giudice
